

PALMA AL MERITO TECNICO
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

La **FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA** istituisce la “**Palma al Merito Tecnico**” distinta in tre gradi: può essere conferita ai Tecnici Sportivi tesserati che si siano distinti per l’ottenimento di risultati da parte dei loro atleti in campo regionale, nazionale ed internazionale; per gli aggiornamenti a cui hanno partecipato e per lo sviluppo dell’attività ciclistica.

Non può essere conferita l’onorificenza della “Palma” ai soggetti già insigniti della “Stella al Merito Sportivo” (CONI) di qualunque grado.

ARTICOLO 1

Per conseguire la Palma al Merito Tecnico è necessario che l’attività continuativa svolta sia almeno:

- a) di 20 anni per l’ottenimento del grado d’Oro;
- b) di 15 anni per l’ottenimento del grado d’Argento;
- c) di 10 anni per l’ottenimento del grado di Bronzo

ARTICOLO 2

La richiesta di conferimento dell’Onorificenza ai Tecnici Sportivi deve essere segnalata dai Comitati Provinciali o dai Comitati Regionali. Il parere del Comitato Regionale verrà presentato alla Commissione Benemerenze. La richiesta presentata **non verrà presa in considerazione se non è completa di curriculum del candidato.**

ARTICOLO 3

La concessione dell’onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli

ARTICOLO 4

Il Consiglio Federale può con propria delibera assegnare le distinzioni dei tre gradi per opere e fatti straordinari nel campo dell’attività federale compiute da Tecnici Sportivi Italiani, Stranieri estranee alla Federazione Ciclistica Italiana.

L’onorificenza della “Palma al Merito Tecnico” può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

ARTICOLO 5

Il conferimento è disposto dal Consiglio Federale annualmente, su proposta motivata dalla Commissione, e sulla base delle proposte formulate dai Comitati Regionali e Provinciali.

Le distinzioni in oro verranno consegnate in occasione delle circostanze stabilite dal Consiglio Federale.

Le distinzioni in argento e in bronzo in occasione delle circostanze stabilite dai Comitati Regionali e Provinciali interessati.

ARTICOLO 6

La concessione della distinzione può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora successivamente alla sua attribuzione intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune, su denuncia motivata da parte di qualsiasi tesserato della Federazione Ciclistica Italiana.

ARTICOLO 7

Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Federale.

Principi generali di massima per l'assegnazione della " Palma al Merito Tecnico"

Requisiti del Tecnico Sportivo

- 1) Essere Tecnico tesserato dalla Federazione Ciclistica Italiana, che opera all'interno di una associazione sportiva, ovvero essere Tecnico con competenze ed incarichi dirigenziali in ambito federale.
- 2) Avere svolto con continuità attività di Tecnico e con anzianità di tesseramento in conformità a quanto previsto all'art. 1 e 4.
- 3) Avere pubblicato testi o argomenti di rilevante interesse per la tecnica ciclistica.
- 4) Avere conquistato eventuali titoli dai propri Atleti o essere stato Tecnico della Nazionale Italiana.